

CAMERA DEI DEPUTATI N. 521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACRELLI, LA MALFA, PACCIARDI, CAMANGI, DE VITA

Annunziata il 17 dicembre 1953

Finanziamenti speciali e sgravi di oneri sociali diretti a facilitare il riassorbimento del personale licenziato da stabilimenti industriali chiusi o « riconvertiti »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno dimostrato quanto grave e difficile si sia presentato per l'Italia il problema congiunto della riconversione e dell'assestamento delle industrie, artificiosamente sviluppatesi nel corso della guerra, e dei licenziamenti operai che questa riconversione ha provocato, determinando situazioni sociali assai acute, e spesso insostenibili.

Non ostante che lo Stato abbia fatto sacrifici finanziari per decine e decine di miliardi di lire, creando, tra l'altro, il F. I. M., incrementando il fondo di dotazione dell'I. R. I., e dando le più varie forme di assistenza alle industrie in crisi o in riconversione, e benché alcune situazioni siano state fortunatamente risanate, abbiamo assistito di recente, anziché ad un definitivo assestamento, ad un acuirsi del problema. È di questi giorni, appunto, tutta una serie di licenziamenti che, colpendo diversi centri industriali e vasti strati operai, mette in agitazione i lavoratori ed i sindacati, ed in allarme Parlamento e Paese. Ed è di questi giorni una discussione sulla politica industriale e sui provvedimenti da prendere, che, se fatta sotto l'impulso di agitazioni e di eccitazioni, può aggravare il disordine e lo stato di disagio, invece che risolverlo.

Il problema si presenta tanto più difficile e angoscioso, in quanto, se da una parte è inconcepibile socialmente e moralmente lasciare sul lastrico migliaia di operai senza preoccuparsi della loro sorte futura, e della necessità che essi non gravino sul mercato del lavoro aumentando la schiera dei disoccupati, dall'altra appare pericoloso e dannoso imporre la continuazione di gestioni industriali, private o pubbliche che siano, in pura perdita, salvo — ma è diverso argomento — a precisare le responsabilità, quando ve ne siano, per queste gestioni. In definitiva, tutte le gestioni in perdita finiscono direttamente o indirettamente (e l'esempio del F. I. M. è calzante al riguardo) per gravare sullo Stato, cioè sulla collettività. Ed è caso di pessima amministrazione lasciare che la collettività sia gravata di imposte e tasse per sostenere situazioni che non hanno nessuna possibilità di essere risanate e di contribuire ad arricchire il reddito nazionale, invece di diminuirlo.

In verità, quando la crisi dei licenziamenti ha assunto forma acuta, lo Stato non ha mancato di prendere provvedimenti collaterali, per facilitare il riassorbimento della mano d'opera licenziata. Abbiamo visto così, nel caso dei licenziamenti di Terni, predisporre piani di costruzione di centrali elet-

triche; come nel caso dei licenziamenti di Savona, predisporre la costruzione di una camionabile. Si sono predisposti anche cantieri di lavoro, corsi di riqualificazione e altri tipi di lavori pubblici.

L'inconveniente principale, che questi provvedimenti hanno rivelato, attiene alle caratteristiche della mano d'opera licenziata rispetto alle caratteristiche che deve possedere la mano d'opera normalmente impiegata in opere pubbliche. Mentre dagli stabilimenti industriali si licenzia mano d'opera qualificata e qualche volta altamente specializzata, per i lavori pubblici è sufficiente una mano d'opera che la normale disponibilità esistente in ogni centro è in grado di fornire.

Si determinano così fenomeni e perturbazioni assai gravi. L'operaio che ha trovato, nel passato, occupazione in una industria, trova nel declassamento della sua attività una ragione di sconforto e di disillusione, anche se gli riesca di lavorare, il che non avviene in buona parte dei casi. D'altra parte, un complesso di mano d'opera qualificata, che il Paese si è costituito con costi e sacrifici notevoli, minaccia di disperdersi e di aggravare la situazione generale di scarsa « qualificazione » in cui si trovano le nostre forze del lavoro.

Più recentemente è stato il sistema di creare zone industriali, godenti di particolari benefici, là dove sono avvenute riconversioni e licenziamenti di mano d'opera di notevole entità. Ciò è avvenuto ad esempio per Savona, ed è stato proposto, con apposito disegno di legge, da un parlamentare per Terni. Tuttavia provvedimenti del genere non si mostrano più efficaci di altri, anche se entro certi limiti possono dare qualche risultato. Zone industriali caratterizzate dalla concessione di esenzioni fiscali e di particolari privilegi esistono nei più diversi punti del Paese e il fatto che vi si aggiungano Terni o Savona o, domani, Firenze, non è ragione sufficiente perché gli investimenti si spostino da una zona all'altra.

È mancato, in altri termini, finora, un congegno legislativo capace di favorire il trapasso della mano d'opera licenziata da uno stabilimento « riconvertito » a una nuova attività industriale. Ed è questo il dramma della nostra vita economica. Dalla fine della guerra ad oggi, si sono chiusi e « ridimensionati » alcuni stabilimenti industriali, ma molti e molti ne sono stati aperti. E il bilancio generale, dal punto di vista dell'occupazione operaia, si chiude in attivo. Tuttavia, poiché non si sono potuti automaticamente trasferire

gli operai licenziati da uno stabilimento o da un centro industriale, colpito da riconversione, a stabilimenti o centri industriali in espansione di occupazione, abbiamo assistito al triste fenomeno di una mano d'opera qualificata, che è andata incontro a disoccupazione, e, in contrapposto, al lieto fenomeno di mano d'opera non qualificata che, attraverso nuovi impieghi nell'industria, si è andata qualificando.

È possibile oggi, di fronte all'acuirsi del problema, fare un passo avanti sulla via del riassorbimento della mano d'opera licenziata in questi anni?

In effetti, se non si vogliono addossare allo Stato, e quindi ai contribuenti, carichi finanziari alla lunga insopportabili, la via di uscita dall'angoscioso problema, in cui ci dibattiamo da anni, è quello di rendere il più automatico possibile il trapasso della mano d'opera licenziata da stabilimenti chiusi o « riconvertiti » a stabilimenti nuovi o in espansione.

La proposta che vi sottoponiamo vuole essere un contributo alla soluzione del problema. Essa non lo esaurisce ma, a nostro avviso, mette il problema su un binario giusto e traccia linee di soluzione che tengono conto del fatto sociale, ma, insieme, della necessità di non sperperare il denaro pubblico. Dobbiamo del resto confessare che lo spirito che anima la nostra proposta è diverso da quello che ha ispirato la proposta Cappugi, alla quale, non a torto, e malgrado le nobili intenzioni che hanno animato i presentatori e che noi altamente apprezziamo, si è data la qualifica di progetto che tende a « nazionalizzare le perdite ».

Secondo il progetto da noi presentato, si tratta di fare credito a condizione di favore (tasso del due per cento contro il quattro per cento recentemente stabilito a favore della media e piccola industria), alle imprese che, creando nuovi stabilimenti o ampliando gli stabilimenti esistenti, prendano l'impegno di assumere nuovo personale nella misura di almeno l'ottanta per cento, e questo personale scelgano esclusivamente tra il personale licenziato da stabilimenti industriali chiusi o « convertiti » nel periodo intercorrente tra la cessazione della guerra e il 31 dicembre 1952.

Come è noto agli onorevoli colleghi, con legge 25 luglio 1952, n. 949, fu creato l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Medio credito) col compito appunto di facilitare le operazioni di finanziamento alla media e piccola industria. Ora lo stesso Istituto e lo stesso congegno, previsti dalla suddetta legge, sono utilizzati a questo nuovo

scopo, colla sola differenza che il tasso è ancora minore e non vi sono limiti al finanziamento per quanto riguarda le dimensioni delle imprese. Imprese di ogni genere possono essere finanziate, purché risulti, da impegno certo, che esse utilizzeranno mano d'opera licenziata. In tal modo, la concessione non è legata a nessuna condizione di luogo: dovunque un impianto sia conveniente può essere finanziato, purché sia adempiuta la sola condizione posta al finanziamento. Vi è solo un limite di tempo — e se ne comprendono le ragioni — e per l'articolo 4 le operazioni non possono essere compiute oltre il 31 dicembre 1955.

Naturalmente il mantenimento al lavoro, nei nuovi impianti o negli impianti ampliati, di almeno l'ottanta per cento di personale licenziato, deve aver luogo per tutta la durata del finanziamento. Qualora questa condizione non venga più rispettata, l'Istituto finanziatore ha il diritto di applicare i tassi normali di mercato, che esso dichiarerà all'atto della concessione originaria di finanziamento.

Il fondo che si mette a disposizione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine è di cento miliardi, da versare in due rate negli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55. La copertura di tale spesa dovrà gravare sulle maggiori entrate o su quegli altri proventi che il Governo vorrà concordare coll'Assemblea.

È certo comunque che un impedimento finanziario non può sorgere per un proposta, come quella da noi presentata, quando si pensi:

1°) che essa non tende a perpetuare gestioni passive, ma a aiutare buone iniziative, rimesse del resto al giudizio tecnico di un ente finanziario;

2°) che essa non agevola né la sola iniziativa privata né la sola iniziativa pubblica,

ma tutte le iniziative che l'Istituto finanziatore riterrà di sano fondamento (si tratti di nuove imprese private o di imprese dell'I. R. I.);

3°) che la proposta Cappugi sarebbe ben più onerosa e produttiva di conseguenze economiche e finanziarie assai gravi (se lo Stato non vuole caricarsi dell'apporto in capitale, è possibile trasformare questo apporto, con apposite modificazioni alla proposta, in contributo di interesse).

Collaterale a questa generale impostazione è, nella proposta di legge, la disposizione dell'articolo 7, in base alla quale è concesso sgravio del 50 per cento degli oneri sociali, alle imprese che gestiscono impianti industriali nuovi o vecchi, le quali assumono non meno di venti unità lavorative nuove, tratte da i licenziati delle industrie nel periodo intercorrente tra la fine della guerra e il 31 dicembre 1952. Il 50 per cento di oneri che non grava sulle imprese è posto a carico dello Stato.

Naturalmente, è da evitare che le imprese licenzino vecchi operai, per assumerne di nuovi, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, risparmiando così il 50 per cento degli oneri. Ecco perché sono state introdotte nell'articolo 7 disposizioni cautelative.

Diciamo d'inciso che disposizioni del genere di quelle contenute nell'articolo 7 possono essere ampliate, accelerando e dando maggiore efficienza al congegno per il riassorbimento di mano d'opera licenziata.

L'articolo 9 sopprime, a favore degli operai licenziati, un vincolo al trasferimento e al collocamento che, criticabile in tesi generale, si rende particolarmente odioso nel caso speciale dei licenziati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto centrale per il credito medio termine (Medio credito) è autorizzato a compiere le operazioni di finanziamento contemplate dall'articolo 18 della legge istitutiva 25 luglio 1952, n. 949, a un tasso speciale ridotto del 2 per cento e a favore di imprese industriali di qualsiasi dimensione, senza le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, purché:

a) i nuovi impianti o gli ampliamenti di impianti, previsti ed eseguiti, diano luogo a nuova assunzione di personale per almeno l'ottanta per cento del fabbisogno;

b) il personale di nuova assunzione sia interamente costituito da personale licenziato da stabilimenti industriali chiusi o « riconvertiti » nel periodo intercorrente tra la cessazione della guerra e il 31 dicembre 1952.

ART. 2.

L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, deve risultare da impegno certo, assunto dall'impresa all'atto del finanziamento e per il momento in cui gli impianti entreranno in funzione.

La percentuale dell'ottanta per cento di cui all'articolo 1 sarà computata distintamente per personale operaio, tecnici ed impiegati, e non si applicherà al personale direttivo.

Non può essere considerato personale licenziato ai sensi dell'articolo precedente il personale che abbia superato i sessanta anni di età.

ART. 3.

Qualora, nel corso della durata del finanziamento, le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso a tasso ridotto venissero a mancare, l'Istituto centrale per il credito a medio termine è autorizzato ad applicare, al finanziamento concesso, per il periodo restante, i tassi normali di mercato.

Tali tassi saranno dichiarati dall'Istituto all'atto della concessione originaria del finanziamento.

ART. 4.

Le operazioni a tasso ridotto, di cui all'articolo 1, possono essere compiute dall'Istituto centrale per il credito a medio termine fino alla data del 31 dicembre 1955.

ART. 5.

Allo scopo di far fronte ai finanziamenti speciali di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a versare, in gestione speciale, all'Istituto centrale per il credito a medio termine, un fondo di cento miliardi di lire.

I rapporti tra lo Stato e l'Istituto circa la gestione di tale fondo saranno regolati da apposita convinzione.

Il fondo può essere reinvestito entro la data del 31 dicembre 1955.

ART. 6.

Il fondo di cento miliardi di cui all'articolo precedente sarà versato in due rate, di cui la prima farà carico sull'esercizio 1953-54, la seconda sull'esercizio 1954-55.

La quota di cinquanta miliardi relativa all'esercizio 1953-54 sarà coperta colle maggiori entrate di bilancio accertate con la legge.....

ART. 7.

Indipendentemente dalle disposizioni degli articoli precedenti, alle imprese industriali che, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, assumano personale licenziato da stabilimenti industriali ai sensi dell'articolo 2, in numero non inferiore a venti unità, sarà concesso di versare, per il periodo di cinque anni e relativamente al personale assunto, solo il cinquanta per cento degli oneri sociali a proprio carico, la differenza rimanendo a carico dello Stato.

Per godere di questo beneficio le imprese devono dimostrare, attraverso un attestato dell'Ispettorato del lavoro locale, di non avere predisposto licenziamenti collettivi di mano d'opera a partire dal 31 dicembre 1952.]

ART. 8.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli Istituti previdenziali ai quali sarà versato solo il 50 per cento degli oneri a carico delle imprese, presenteranno apposito rendiconto al Ministero del tesoro, che provvederà al versamento del restante cinquanta per cento.

Per far fronte alla spesa occorrente, è stanziata a favore del bilancio del Ministero del tesoro la somma di lire due miliardi alla quale si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla legge di.....

ART. 9.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 1939, n. 1092, non si applicano al personale licenziato da stabilimenti industriali nel periodo intercorrente tra la fine della guerra e il 31 dicembre 1952.